

GALLONE & URSO
STUDIO LEGALE

Ecc.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

- SEDE DI ROMA -

R I C O R S O

con istanza di adozione di misure cautelari

Per **IMPIOMBATO Maria Gemma** (MPMMGM76E71A024L), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. Fernando Gallone (GLLFNN76A13Z112B) e dall'Avv. Iole Urso (RSULIO79R55H579E), giusta delega allegata al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio legale sito in Roma, Viale Giulio Cesare 51/A, fax 06/68.80.62.75,
PEC: avvocatofernandogallone@pec.it, avvocatoioleurso@pec.it,

ricorrente

Contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.)**, in persona del Ministro p.t.;

- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (U.S.R Lazio)** in persona del Direttore p.t.,

entrambi rappresentati, difesi ed *ex legge* domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei Portoghesi 12.

PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

resistenti

nei confronti di

- Mangiapane Cinzia Maria,
- Poce Melania

controinteressati

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE
DELLE PIU' OPPORTUNE MISURE CAUTELARI**

- del Provvedimento AOODRLA_REGISTRO_UFFICIALE_36210_14-09-2022 pubblicato in data 14/09/2022 (**Doc. 01**) contenente l'elenco dei candidati idonei all'esito della prova orale del concorso per docenti bandito con Decreto Direttoriale n. 499/2020, relativo alla classe di concorso AB25-LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE), laddove non include la ricorrente;
- della griglia e/o dei criteri di valutazione della prova orale utilizzati dalla Commissione esaminatrice, in quanto illegittimi, generici e non conformi al Decreto Ministeriale n.326/2021 e pertanto inadeguati e ad assicurare l'uniformità della valutazione richiesta dal bando della procedura concorsuale;
- del verbale del giorno **02/07/2022** relativo allo svolgimento della prova orale della ricorrente, conclusa con l'attribuzione del punteggio di 57/100 (**Doc. 02**) e, conseguentemente, del relativo giudizio di inidoneità;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi.

FATTO E DIRITTO

1. con **Decreto Direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020** (**Doc. 03**) il Ministero dell'Istruzione ha bandito il *Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499). (GU n.34 del 28-4-2020)*. La ricorrente, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, ha presentato la sua domanda di partecipazione per la classe di concorso AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE);

Sulla disciplina concorsuale

2. con riferimento allo svolgimento della **prova orale** l'art. 8 comma 7 del D.D. 499 del 21 aprile 2020 recita quanto segue:

*7. La prova orale per i posti comuni è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A di cui al Decreto Ministeriale e valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto al comma 8, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. **Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.** La commissione interloquisce con il candidato e accerta altresì la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua inglese. (il Decreto Ministeriale richiamato è il D.M. n.201 del 20 aprile 2020);*

3. proseguendo, l'art. 13 del D.D. 499/2020 rubricato "Predisposizione delle prove" al comma 2 recita:

*2. I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A del Decreto Ministeriale. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. **Per la valutazione della prova orale, la commissione si avvale della griglia di valutazione di cui agli allegati B1/B2/B3/B4 al Decreto Ministeriale.** (trattasi sempre del Decreto Ministeriale n. 201/2020);*

4. con riferimento ai criteri di valutazione della prova orale il D.D. 499/2020 richiama il **Decreto Ministeriale DECRETO n.000201 del 20-04-2020 (Doc. 04)**

disciplinante le “modalità di espletamento dei concorsi ordinari per titoli ed esami di cui al Capo II del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, finalizzati al reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno”. Tra gli allegati al D.M. 201 del 20-04-2020 vi è l'**allegato B2** disciplinante i criteri di valutazione della prova orale (**Doc. 05**);

5. il bando della procedura concorsuale è successivamente stato modificato ed integrato dal Decreto Dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022 «Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499» (**Doc. 06**), il quale è intervenuto a disciplinare più nel dettaglio lo svolgimento delle prove concorsuali prevedendo all'art. 5 commi 2 e 3 quanto segue:

2. *Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.*

3. Per la valutazione della prova orale, la commissione giudicatrice si avvale dei quadri di riferimento predisposti dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326; che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova;

6. Il Decreto Dipartimentale n. 326 del 09 novembre 2021 (**Doc. 07**), riguardo alla prova orale prevede quanto segue:

Articolo 5 (Prova orale)

2. *La prova orale per i posti comuni è finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A (**Doc. 08**) di cui all'articolo 8 del presente decreto e valuta la padronanza delle discipline, **nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace, anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.***

4. La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 4, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al comma 5. L'Allegato A individua le classi di concorso per le quali è svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento. **Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.**

Articolo 6 (Valutazione delle prove e dei titoli)

1. Le commissioni giudicatrici dispongono di duecentocinquanta punti, di cui cento per la prova scritta, cento per la prova orale e cinquanta per i titoli.
2. La commissione assegna alla prova scritta di cui all'articolo 4 un punteggio massimo di 100 punti. La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti.
3. La commissione assegna alla prova orale di cui all'articolo 5 un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla commissione nazionale di cui all'articolo 7. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 70 punti.

Articolo 7 (Predisposizione delle prove. Commissione nazionale)

3. I quadri di riferimento per la valutazione della prova orale sono redatti dalla Commissione Nazionale di cui al comma 1 e dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova;

7. tali Quadri di riferimento per la valutazione della prova orale sono effettivamente stati pubblicati nel sito internet del M.I.U.R. (**Doc. 09**) e, dopo aver nuovamente ribadito che «**Per le classi di concorso di lingua straniera A-24, A-25 e B02 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento**» ha ulteriormente specificato i seguenti criteri:

Criteri di valutazione Classi di concorso AB24 e AB25

- **Ambito 1 - max 40 punti** - Competenza di progettazione pedagogico-didattica, con riferimento alla preparazione teorica in ambito normativo, alla collocazione della progettazione rispetto al contesto dato.

- **Ambito 2 - max 30 punti** - Conoscenza dell'argomento assegnato e delle metodologie didattiche più adeguate e coerenti con il tema da trattare

- **Ambito 3 - max 30 punti** - Interazione orale: comprensione e produzione in lingua inglese su argomenti di ordine professionale.

unitamente a dettagliati "Indicatori" e "Descrittori di Livello" dei tre Ambiti;

8. se questa è la specifica disciplina concorsuale che emerge dalla sopraindicata normativa, l'art. 18 comma 1 del bando di concorso (D.M. n.499/2020) rubricato "Norme di salvaguardia", afferma espressamente che: **Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili.** Ciò significa che, per quanto non diversamente indicato nella specifica disciplina concorsuale, alla procedura *de quo* si applica, in quanto compatibile, il **D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487** "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Sullo svolgimento della prova orale

9. in data 01 luglio 2022 trentacinque candidati, tra cui la ricorrente, si sono recati presso l'I.C. Francesca Morvillo, in via San Biagio Platani, 260, in Roma, per estrarre le tracce della prova orale valida per le regioni Lazio, Marche e Abruzzo (**Doc. 10**). La prova orale si è svolta il giorno seguente (02/07/2022) presso il medesimo plesso scolastico. I candidati erano suddivisi fra le tre diverse sottocommissioni; in particolare, quel giorno, 17 candidati sono stati assegnati alla 1^a sottocommissione e 18 candidati alla 3^a sottocommissione. La prova della ricorrente -convocata sin dalle 08:30 di mattina- si è svolta intorno alle ore 17,00 dinnanzi alla **1^a sottocommissione**. La ricorrente è stata la **sedicesima** della giornata, ossia **la penultima** e, non a caso, si è trovata dinnanzi una commissione esaminatrice formata da membri esausti e sbrigativi.

La sua prova, infatti, è durata meno di 20 minuti, contro i 30/35 minuti di durata delle prove precedenti. È importante anticipare che nonostante l'identità delle materie di esame e, soprattutto, dei criteri di valutazione delle prove orali, quasi tutti i bocciati hanno sostenuto l'esame con la 1^a sottocommissione mentre, invece, dinnanzi alle altre due sottocommissioni (la 2^a e la 3^a) quasi tutti i candidati sono stati promossi. Qualche giorno prima, dinnanzi alla 2^a sottocommissione, non c'è stato nessun bocciato, così come nessun bocciato c'è stato sempre il 02 luglio dinnanzi alla 3^a sottocommissione. La 1^a sottocommissione, invece, ha bocciato 3 candidati. Questo si è verificato in tutte le sessioni delle prove orali. Ora, posto che non sono sindacabili i criteri di valutazione delle prove, quel che desta perplessità, tuttavia, è **l'evidente disparità di trattamento nell'applicazione dei medesimi criteri di valutazione da parte delle tre diverse sottocommissioni**, in palese violazione della omogeneità delle valutazioni prescritta dalla sopracitata normativa concorsuale. Anche statisticamente, infatti, non è comprensibile come sia possibile che, applicando gli stessi criteri di valutazione, la 1^a sottocommissione abbia bocciato un considerevole numero di candidati mentre le altre due sottocommissioni non abbiano bocciato praticamente nessuno. Delle due l'una:

- o le diverse sottocommissioni, di fatto, non si sono attenute agli stessi criteri di valutazione stabiliti a livello nazionale,
- oppure, se li hanno applicati, tali criteri sono certamente stati mal utilizzati;

10. è proprio questa seconda ipotesi, probabilmente, ad essersi verificata con riferimento alla bocciatura della ricorrente, in quanto, come si spiegherà nel prosieguo, la 1^a sottocommissione ha errato nell'applicare i criteri di valutazione elaborati a livello nazionale per la valutazione delle prove orali della sua classe di concorso AB25-LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE). La formula dubitativa è d'obbligo, visto che, pur avendo esercitato l'accesso agli atti (**Doc. 11**), ed essendo trascorsi i previsti 30 giorni, la resistente amministrazione non ha ancora consentito l'accesso agli atti della prova. Circa l'erroneità della valutazione della sua prova orale si osservi quanto segue;

11. l'esame orale si è svolto nel seguente modo. La Commissione era formata da tre componenti: la presidente, dott.ssa Iaquinta Maria Luisa, e altri due membri, le dott.sse Lepore Teodora e Sbardella Anna Rita (**Doc.12**), una delle quali già collocata in quiescenza. La presidente non ha mai rivolto alla ricorrente una sola parola in lingua inglese, ma esclusivamente in italiano. Solo una delle tre componenti conosceva un po' la lingua inglese, infatti, è stata l'unica commissaria ad interloquire in inglese con la ricorrente. Come detto, l'esame è durato poco meno di 20 minuti. All'inizio una delle tre commissarie ha chiesto alla ricorrente se insegnasse nella scuola pubblica, e la ricorrente ha risposto che lavorava in scuole private e teneva corsi in una scuola d'inglese, suscitando così un evidente disappunto che è stato mantenuto sino al termine della prova. Visto che la connessione ad internet, in quel momento, non stava funzionando adeguatamente, la presidente ha chiesto alla ricorrente se avesse con sé la sua chiavetta USB e se potesse usarla per caricare il power point e tutta la documentazione (slides) necessari per lo svolgimento della sua traccia d'esame. A nessuno era stato chiesto di fare lo stesso, per timore che tramite le chiavette personali potessero introdursi virus informatici nel PC della scuola, tuttavia, vista la tarda ora e il malfunzionamento di internet, la Commissione ha chiesto alla ricorrente di provvedere a predisporre autonomamente il tutto con la sua chiavetta. Ebbene, il fatto che la ricorrente non avesse alcuna familiarità con quel PC, unitamente alla fisiologica tensione legata alla circostanza di trovarsi a svolgere l'ultima prova concorsuale che avrebbe potuto condurla all'agognato inserimento in ruolo, ha fatto sì che la ricorrente tentennasse un po', sia in fase di inserimento dei dati da scaricare in una apposita cartella di quel PC, a lei sino a quel momento sconosciuto, sia alla fine, quando ha dovuto estrarre la chiavetta USB avendo terminato la prova orale. Ebbene, in entrambe le occasioni la presidente si è mostrata molto irritata;

12. il giorno prima la ricorrente aveva sorteggiato la seguente traccia: «*The British Government*» che la ricorrente, finite le suddette operazioni iniziali, ha illustrato in lingua inglese corretta e fluente, visto che conosce benissimo tale lingua. Lo stesso, tuttavia, non può dirsi per le componenti della commissione,

due delle quali si sono del tutto estraniare durante la discussione (la presidente e il membro in quiescenza), mentre la terza commissaria -l'unica ad aver interagito con l'esaminanda- mostrava non pochi limiti nella esatta comprensione dell'esposizione in lingua inglese, rivolgendo tutte le sue domande unicamente in italiano. La ricorrente ha esposto interamente il suo lavoro inerente alla traccia sorteggiata e ha correttamente risposto ad alcune richieste di chiarimenti provenienti dalla ridetta unica commissaria. Nulla è stato eccepito alla ricorrente, tanto è vero che la commissaria ha annuito sino alla conclusione. Finita l'esposizione è accaduto quanto sopra anticipato. Un po' per la totale mancanza di dimestichezza con quel PC, un po' per la tensione accumulata, la ricorrente non trovava nel desktop la funzione per la corretta procedura di estrazione della chiavetta USB, e, mentre cercava di farlo, la presidente si è quasi scaraventata su di lei facendolo con una certa prepotenza e fulminandola con lo sguardo. A quel punto, per giustificare quello che è stato nient'altro che un attimo di *defaillance*, la ricorrente si è scusata, e l'altra commissaria, l'unica interlocutrice durante l'esame, le ha risposto: "*Non si preoccupi, ci mancherebbe*", mentre, invece, la ricorrente ritiene che tale episodio, vista l'esagerata reazione della presidente, sia stato valutato così negativamente da pregiudicarle la prova, nonostante non si trattasse di un esame di informatica e le capacità da valutare in materia di "tecnologie digitali" erano unicamente quelle relative all'esposizione della propria traccia e al corretto utilizzo di Power Point e delle slides, e non certo sulla base della mera estrazione di una chiavetta USB;

13. come più volte ripetuto nella suindicata *lex specialis* della procedura concorsuale: «*Per le classi di concorso di lingua straniera A-24, A-25 e B02 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento*», dunque, la prova della ricorrente avrebbe dovuto svolgersi in lingua inglese, cosa che, in effetti, non è avvenuta, poiché la prova, pur riguardando argomenti del programma di Lingua Inglese si è in realtà svolta in italiano, nel senso che è del tutto mancata l'interazione orale, in lingua inglese, con la commissione esaminatrice, che oltre ad essere espressamente richiesta dalla *lex*

specialis della procedura, è anche inserita fra i criteri di valutazione della prova orale. Anzi, **l'interazione orale con la commissione esaminatrice, in lingua inglese, è proprio uno dei tre Ambiti di valutazione dell'esame orale**, pertanto, non si comprende come possa ritenersi corretto ed attendibile il punteggio finale assegnato alla ricorrente laddove non vi è stata alcuna interazione orale ma, semplicemente, la Commissione ha rivolto alla ricorrente domande in italiano sulla traccia sorteggiata e la ricorrente ha risposto (solo lei) in lingua inglese. Ciò è accaduto poiché due delle tre commissarie (tra cui la presidente) non parlavano la lingua inglese, come è stato subito evidente a tutti i candidati esaminati. Soltanto la terza commissaria parlava la lingua inglese in modo poco fluente, non riuscendo perciò a comprendere una parte delle risposte fornite dalla ricorrente. **Il punto fondamentale però è che la prova avrebbe dovuto svolgersi interamente in lingua inglese e -affinché ciò potesse avvenire- occorreva che la Commissione fosse costituita da membri effettivamente capaci di parlare perfettamente tale lingua straniera**, come richiesto dagli artt. 13 e 14 del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Ciò invece non è stato possibile in ragione della mancata conoscenza della lingua oggetto di insegnamento da parte delle componenti della commissione;

14. ad avviso della ricorrente, pertanto, l'intera modalità di svolgimento della prova orale, non essendosi svolta così come prescritto dal bando - ossia non essendo stata «*condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento*» - **integra un vizio che inficia irrimediabilmente l'esito finale della prova stessa.** Ciò è innegabile considerando che l'allegato QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROVA ORALE - CLASSI DI CONCORSO AB24 - AB25 (Doc. 09), prevede che l'Ambito n. 3, in relazione al quale vengono assegnati ben 30 punti, valuti la: «*Interazione orale: comprensione e produzione in lingua inglese su argomenti di ordine professionale. Qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica nell'interlocuzione con la commissione, con riferimento almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento*», mentre, i relativi "Indicatori" valutano la: «*Capacità di interagire rispondendo,*

esponendo e argomentando con efficacia comunicativa, fluenza, pronuncia corretta, appropriatezza lessicale e correttezza grammaticale»;

15. in ragione di ciò, anche tralasciando per ora gli altri 2 Ambiti, possiamo con certezza affermare che il punteggio assegnato alla ricorrente non sia affatto corretto, non essendo sostenibile che una commissione composta da membri non in grado di parlare perfettamente la lingua inglese sia capace (e legittimata) a valutare un candidato sulla base dei sopraindicati specifici criteri di valutazione, i quali presuppongono necessariamente la perfetta conoscenza della lingua straniera oggetto della prova. Peraltro, il fatto stesso che la prova orale non sia stata «*condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento*» come invece imposto dalla *lex specialis*, rende illegittima la prova stessa, al punto di doverla necessariamente ripetere;

16. allo stesso modo è viziata la valutazione finale assegnata alla ricorrente, per quanto concerne gli indicatori relativi alle “risorse strumentali” e alle “tecnologie digitali” essendo queste riferite unicamente a quelle strettamente inerenti alla progettazione didattica relativa alla specifica traccia orale sorteggiata, e non ad altri banali aspetti come quello sopra raccontato verificatosi al momento della estrazione della chiavetta USB;

16. infine, la ricorrente lamenta il fatto che, come per gli altri candidati, **per tutta la durata della prova orale la porta di accesso all’aula è stata tenuta chiusa, impedendo l’accesso a chiunque volesse assistere alle prove orali, compresi gli stessi candidati in attesa di essere esaminati, ovvero, gli eventuali accompagnatori, come nel caso della ricorrente il cui marito ha dovuto attendere fuori la conclusione dell’esame, non potendo assistervi.** Prima che iniziasse la prova, infatti, la terza componente della commissione era uscita dall’aula, come sopra detto, proprio per redarguire le due assistenti ATA della scuola, presenti tutta la giornata e sedute ad una scrivania antistante l’aula dove si svolgeva l’esame, ricordando loro che non era permesso a nessuno né di sostare lì davanti, né di entrare o affacciarsi durante le prove;

17. all'esito della prova orale è stato affisso l'elenco degli esaminati e la ricorrente, con molto stupore, ha visto che il suo voto finale è stato di 57/100, certamente non equo rispetto alla qualità della prova sostenuta e al suo effettivo livello di preparazione. Tutti i voti attribuiti dalla 1^a sottocommissione sono stati mediamente bassi e ci sono stati tre bocciati, diversamente da quanto accaduto dinnanzi alle sottocommissioni 2^a e 3^a, dinnanzi alle quali non è stata registrata neppure una bocciatura. Ciò evidenzia una eccessiva difformità dei punteggi che avvalora quanto sopra detto circa la vistosa disparità di trattamento nell'applicazione dei medesimi criteri di valutazione da parte delle tre diverse sottocommissioni, in palese violazione dell'uniformità delle valutazioni prescritta dalla specifica normativa concorsuale. Inoltre, la vistosa difformità nell'attribuzione dei punteggi da parte della 1^a sottocommissione rispetto alle altre due, **avvalora ancor più il fatto che la 1^a sottocommissione non si sia attenuta ai criteri generali di valutazione stabiliti a livello nazionale, oppure, se li ha applicati, quei criteri sono stati mal utilizzati;**

18. al fine di verificare le ragioni della sua inidoneità la ricorrente ha esercitato immediatamente il diritto di accesso alla documentazione e ai verbali contenenti sia le griglie di valutazione, sia la motivazione della bocciatura. L'amministrazione, però, nonostante la scadenza dei termini di legge, non ha ancora concesso l'accesso agli atti della prova orale della ricorrente.

Tutto ciò premesso e considerato, la valutazione della prova orale della ricorrente, nonché la sua esclusione dalla graduatoria finale del concorso, appaiono illegittime e meritevoli di annullamento per i seguenti motivi di

DIRITTO

- I -

Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione della *lex specialis* del concorso, non essendo la prova orale stata «condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento». Mancanza e/o difetto di motivazione, ex art. 3 L. 241/90, non essendo sufficiente il voto numerico, in caso di utilizzo scorretto dei criteri di valutazione prestabiliti per garantire l'uniformità delle prove.

Come sopra spiegato, la prova orale della ricorrente si è svolta in modo differente da come previsto dalla *lex specialis* del concorso, non essendo stata «condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento». Dunque, la commissione esaminatrice non ha correttamente interagito con la ricorrente in lingua inglese, come invece imponeva il bando della procedura. Ciò, oltre a rendere illegittima l'intera procedura concorsuale per violazione della *lex specialis*, determina l'ulteriore illegittimità derivante dal fatto che i criteri di valutazione della prova orale stabiliti a livello ministeriale e specificamente indicati nell'allegato QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PROVA ORALE - CLASSI DI CONCORSO AB24 - AB25 (Doc. 09), non fossero adeguati alla valutazione della prova orale della ricorrente, essendo stati predisposti per valutare una prova che si sarebbe dovuta svolgere diversamente, con un vero colloquio tra la commissione e la candidata, interamente in lingua inglese, all'esito del quale la commissione avrebbe dovuto assegnare un punteggio, tra l'altro, alla "qualità dell'esposizione e alla correttezza linguistica e terminologica nell'interlocuzione con la commissione" e alla «Capacità di interagire rispondendo, esponendo e argomentando con efficacia comunicativa, fluenza, pronuncia corretta, appropriatezza lessicale e correttezza grammaticale». È evidente che una tale valutazione possa essere attribuita esclusivamente da una Commissione esaminatrice che abbia realmente interagito in lingua inglese con la candidata, avendone una adeguata capacità e competenza; qualità queste che i membri della commissione non hanno dimostrato di possedere e che hanno portato ad escludere che l'esame si svolgesse effettivamente in lingua inglese. Questo modo di procedere ha irrimediabilmente viziato l'esito finale della prova stessa.

L'inoperatività dei criteri di correzione stabiliti a livello ministeriale, causata dalla diversa modalità di svolgimento della prova orale, determina anche che la commissione sia incorsa in violazione di legge e/o eccesso di potere per carenza o difetto di motivazione, in quanto non vi è modo di comprendere le reali motivazioni che hanno portato la commissione esaminatrice a decidere per la bocciatura. La difesa della ricorrente è ben consapevole dell'orientamento stratificato secondo cui: "Anche dopo l'entrata in

vigore della legge n. 241/1990, il voto numerico è sufficiente a dare conto della valutazione delle commissioni di pubblici concorsi, senza la necessità che la sua attribuzione sia assistita da una motivazione sulle ragioni che hanno indotto la amministrazione a formulare il giudizio che il voto esprime, atteso che il punteggio numerico va considerato come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla commissione di concorso (Consiglio di Stato, Sez.IV, sent. n.2601 del 15/05/2002); purché, tuttavia, il voto numerico sia collegato ad una griglia di criteri di valutazione predeterminati dalla commissione esaminatrice, e sempre che tali criteri siano idonei, specifici, puntuali e -va qui aggiunto- siano stati correttamente adoperati dalla Commissione esaminatrice. Per quanto sopra detto, dunque, **è evidente che l'impossibilità di utilizzare i criteri di valutazione ministeriali equivalga ad assenza di criteri idonei, specifici e puntuali.** Perciò, in tali casi, ritiene Consiglio Stato, sez.V, 28 giugno 2004, n.4782, che la votazione meramente numerica non sia legittima in assenza di "*criteri di massima predeterminati rigidamente e che non si risolvano in espressioni generiche (Cons. Stato, sez.V, 30 aprile 2003, n.2245)*". Sempre sulla sufficienza del solo voto numerico, Tar Lazio, Sez. II, sentenza n. 9646/2018 riconosce la sufficienza del voto numerico solo: "*quando, come nel caso di specie, siano stati elaborati criteri di massima e sufficienti parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato*". Ciò non è avvenuto in questo caso poiché, come sopra ampiamente spiegato, **non è possibile raccordare il punteggio numerico assegnato alla ricorrente (57/100) a criteri di valutazione che, di fatto, non sono pienamente applicabili alla prova della ricorrente, non essendosi questa svolta in modo conforme a come l'aveva predisposta il resistente Ministero dell'Istruzione.**

Ancora, sulla necessità dell'utilizzo di una idonea griglia di criteri di valutazione, ai fini della sufficienza del solo voto numerico, Tar Campania - Napoli, Sentenza n. 1087 del 27 febbraio 2016 ha affermato che: "*il voto numerico deve atteggiarsi - ed è per questa ragione espresso legittimamente - come puntuale applicazione dei criteri preventivamente enunciati. È stato sottolineato che è, in ogni caso, illegittima la votazione numerica nelle prove di esame di un concorso senza*

*predisposizione dei criteri di massima. ... Il voto numerico motiva e gradua in forma sintetica il giudizio discrezionale e tecnico espresso dalla commissione di valutazione qualora sia sorretto da una griglia di valutazione preventiva che indica, in dettaglio, le modalità di attribuzione dei punteggi" (T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 17.6.2011, n. 3244; Sez. V, 2.9.2008, n. 9992; C. di S., Sez. V, 13.7.2010, n. 4528; sez. IV, 25.11.2009, n. 5846; C. di S.; Sez. V, 28.6.2004, n. 4782); ed ancora: "In linea con l'ineludibile principio di trasparenza, è imposto alle commissioni esaminatrici di rendere percepibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio ... Il rispetto dei principi suddetti impone che al punteggio numerico si accompagnino ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire ab esterno le motivazioni del giudizio valutativo, tra questi, particolare significato assume la predeterminazione dettagliata e puntuale dei criteri di valutazione" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 maggio 2008, n. 2128). E ancora, prosegue la sentenza: "**il voto numerico è sufficiente, ma solo a condizione che esso sia "leggibile" o interpretabile alla stregua di una congrua e articolata predeterminazione dei criteri stabiliti per la sua attribuzione, predeterminazione che può essere contenuta direttamente nel bando e/o essere aggiunta (o integrata) dalla commissione giudicatrice nella sua prima riunione costitutiva (e comunque, come è ovvio, prima dell'esame o dello svolgimento delle prove) ...** "In effetti è proprio la impalpabilità dei giudizi puramente numerici e la non riscontrabilità degli stessi con qualsivoglia base documentale che avrebbe, invece, imposto una predeterminazione dei criteri di giudizio, in funzione di autovincolo dell'organo valutatore, attraverso la "fissazione" di una griglia di valutazione, successivamente e necessariamente da integrare applicando quei criteri nei confronti della concreta fattispecie sottoposta a valutazione, con l'ausilio di un unico "metro" in grado di garantire trasparenza, imparzialità ed omogeneità di giudizio. In definitiva, nella fattispecie in esame, dalla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova con l'attribuzione unicamente del mero voto numerico, non accompagnata da una, quanto meno, succinta motivazione preordinata a rendere trasparente il proprio giudizio, emerge, dunque, una evidente lacuna motivazionale del giudizio valutativo che ne impedisce ogni seria controllabilità e menoma la correttezza della procedura".*

Per tutto quanto sinora detto è evidente che la commissione **non abbia correttamente adoperato la griglia di criteri di valutazione ministeriali**, e pertanto, **il semplice voto numerico di 57/100 assegnato alla ricorrente all'esito del suo esame orale non sia idoneo a farle comprendere il motivo della sua bocciatura, e dunque, non sia sufficiente ai fini dell'assolvimento dell'onere motivazionale di cui all'art. 3 L.241/90.** Esattamente in questo senso, Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 gennaio 1998, n.102, annullava una valutazione negativa espressa con solo punteggio numerico fondato su criteri di valutazione generici e sostanzialmente inadatti allo scopo in quanto inidonei: "*i provvedimenti amministrativi, ed in particolare quelli che incidono negativamente sulle situazioni soggettive, debbono contenere una chiara e congrua indicazione dell'iter logico seguito per la loro adozione, allo scopo di far conoscere al terzo interessato il ragionamento seguito dando contezza dei motivi della scelta soluzione*".

- II -

Illegittimità ed eccesso di potere per violazione dell'art. 6 comma 4 del D.P.R. n. 487/1994. Eccesso di potere per contrarietà ai principi di cui all'art. 97 Cost., nonché di trasparenza, correttezza, imparzialità e buon andamento della PA.

L'art. 6 comma 4 D.P.R. n. 487/1994, richiamato dal bando della procedura concorsuale *de quo*, recita: "*Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione*". La norma deve ritenersi richiamata dal bando di selezione *de quo*, in virtù di quanto previsto all'art. 18 comma 1 del bando di concorso (D.M. n.499/2020) rubricato "*Norme di salvaguardia*", il quale afferma espressamente che: **Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili.** Ciò significa che, per quanto non diversamente indicato nella specifica disciplina concorsuale, alla procedura *de quo* si applica, in quanto compatibile, il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 "*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*",

e comunque, si tratta di un principio di trasparenza, imparzialità, correttezza e buon andamento inderogabilmente applicabile, in modo generalizzato, a qualsiasi procedura selettiva nel pubblico impiego e dunque, anche a codesta procedura concorsuale.

Come su ampiamente detto, in questo caso la Commissione esaminatrice ha palesemente violato tale norma poiché l'esame orale della ricorrente si è svolto all'interno di un'**aula non aperta al pubblico**, in quanto la Commissione esaminatrice, ha chiuso la porta dell'aula in modo che nessuno potesse assistere alla prova orale. Ciò è palesemente illegittimo poiché, svolgere le prove orali in modo **non pubblico**, senza consentire a nessuno di assistervi, oltre che violare apertamente il predetto art. 6 comma 4 D.P.R. n. 487/1994 è evidentemente contrario a qualsiasi principio di trasparenza, imparzialità e pubblicità.

In tal senso, il TAR per l'Umbria, con sentenza n. 443/2014 ha censurato l'operato della commissione esaminatrice che aveva precluso ai candidati in attesa di sostenere il colloquio di assistere alle prove degli altri esaminandi, ritenendo *"illegittimo tale operato per violazione del principio di pubblicità nello svolgimento delle prove orali"*. La sentenza è stata poi confermata dal Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 1627 del 27 marzo 2015, che ha affermato: *"si osserva che le descritte modalità di svolgimento della prova non possono non ritenersi illegittime, alla stregua delle più basilari regole di trasparenza, imparzialità e buon andamento da osservarsi in merito. Di ciò è evidente espressione l'art. 6, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, secondo il quale "le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione", nonché gli artt. 7 comma 5 e 16 comma 2, del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 secondo i quali la prova orale deve svolgersi in un'aula o sala aperta al pubblico. **E perché un'aula o sala sia aperta al pubblico, occorre che durante le prove orali sia assicurato il libero ingresso al locale ove esse si tengono, a chiunque voglia assistervi e quindi non soltanto a terzi estranei, ma anche e "soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti"** (Cons. Stato, Sez. III, 7 aprile 2014, n. 1722). Ciascun candidato è titolare, infatti, di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, al fine di verificare di persona il*

corretto operare della commissione. A nulla rileva sostenere, come gli appellanti fanno, che la scelta operata dalla commissione sarebbe stata motivata dalla circostanza che i quesiti, pur essendo in numero pari a quello dei concorrenti (così da evitare che la stessa domanda fosse posta a due candidati), erano tra loro "strettamente interconnessi" e "l'ascolto delle risposte da parte degli altri concorrenti avrebbe comunque avvantaggiato questi ultimi in violazione della par condicio". Tale assunto, oltre ad essere inconferente, non è condivisibile, atteso che le materie d'esame, per la loro ampiezza, ben consentivano di sottoporre domande sempre variate, ancorché di equivalente difficoltà tecnica". Nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. III, sent. n. 1622/2014 afferma che: "Risulta inoltre, per quanto qui rileva, che il dott. Mario XXXX è stato il decimo chiamato e la dott.ssa XXXX la quattordicesima (terzultima). In pratica, ad essi è stato impedito di assistere al colloquio di nove e, rispettivamente, tredici concorrenti. In diritto, si osserva che **le descritte modalità di svolgimento della prova in questione non possono non ritenersi illegittime, alla stregua delle più basilari regole di trasparenza, imparzialità e buon andamento da osservarsi in proposito, di cui è chiara espressione l'art. 6, co. 4, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487** (secondo il quale "Le prove orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione"), ma anche gli artt. 7, co. 5, e 16, co. 2, del d.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 (secondo i quali la prova orale deve svolgersi in un'aula o sala "aperta al pubblico"). È infatti evidente che la prescrizione dell'aula o sala "aperta al pubblico" non può che intendersi nel senso che durante le prove orali il libero ingresso al locale ove esse si tengono sia garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a "terzi" estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti. Non v'è dubbio, invero, che – come bene rilevato dal primo giudice – ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, ivi compresa l'estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l'assenza di parzialità nei propri confronti". Ancora, Tar Veneto, Sez. II, Sent. 18 Maggio 2010, N. 2089 ha affermato: "Nel merito il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni. Tra le censure proposte ha carattere prioritario quella, intesa a invalidare

l'intera fase concorsuale, per violazione dei principi vigenti in materia adducendo che la seduta relativa al colloquio orale si è tenuta in difetto della necessaria pubblicità. Il Comune contesta siffatta circostanza, esponendo che i candidati sono stati introdotti uno alla volta, quale precauzione volta ad evitare che gli altri candidati, assistendo al colloquio, potessero beneficiare dell'ascolto delle domande poste, atteso che erano uguali per tutti. Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale il Collegio non ravvisa valide ragioni per discostarsi, la regola della pubblicità delle prove orali deve ritenersi osservata qualora sia garantito l'accesso di chiunque lo voglia al locale ove si svolgono le medesime prove, indipendentemente dalla materiale apertura o meno delle porte (cfr. Cons. St., Sez. VI, 3.8.1989 n. 986; TAR Lazio, Roma, III, 18.4.2005, n. 2800). Nella fattispecie sottoposta all'esame del collegio non risulta affatto che sia stato assicurato il libero ingresso all'aula né agli altri candidati, né ad altri soggetti, diversi dai candidati, giacché la stessa Amministrazione comunale nella propria memoria di costituzione dà atto che alla prova orale erano presenti solo la Commissione e l'unico candidato sottoposto di volta in volta alla prova. Di conseguenza, deve ritenersi che la garanzia in parola non è stata osservata con conseguente fondatezza della censura proposta con il primo motivo. Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorso va, quindi, accolto restando assorbito il secondo motivo, con annullamento dei provvedimenti impugnati e con obbligo dell'Amministrazione di conformarsi ai principi enunciati nella presente pronuncia nell'espletamento della nuova prova selettiva".

Ed ancora, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, sent. 10/10/2012, n. 8372 secondo cui: *"appare anche sufficientemente comprovata, ad avviso del Collegio, la censura con la quale viene dedotto dalla ricorrente che la prova orale non si è svolta, come prescritto invece dall'art. 7 comma 4 del DPR n. 483/1997, "in un'aula aperta al pubblico"... Sostanzialmente, dunque, non è stato consentito, almeno ai candidati ancora da esaminare, di assistere agli esami degli altri concorrenti e quindi, anche soltanto per questo motivo, l'aula di esami non poteva ritenersi, effettivamente, aperta al pubblico (in quest'ultimo dovendosi evidentemente ricomprendere anche gli stessi concorrenti). La pubblicità della prova orale rappresenta una garanzia a favore di tutti i candidati in attesa di essere esaminati, in quanto rappresenta il modo*

per controllare che gli esami avvengano nel pieno rispetto dei principi di correttezza, imparzialità e trasparenza e, allo stesso tempo, rappresenta una garanzia di correttezza e imparzialità anche e soprattutto per il singolo candidato sottoposto all'esame, in quanto, fa sì che lo stesso venga esaminato non trovandosi da solo al cospetto della commissione esaminatrice.

In conclusione, i provvedimenti impugnati sono certamente illegittimi e gravemente lesivi degli interessi della ricorrente, la quale, pertanto, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, formula

Domanda incidentale di sospensione

Il *fumus boni iuris* è insito nella fondatezza dei motivi su riportati in fatto e diritto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti.

Il *periculum in mora* è invece determinato dalla situazione di grave e irreparabile pregiudizio alla sfera soggettiva che l'illegittima esclusione dalla procedura concorsuale sta provocando alla ricorrente. Dopo anni di lavoro precario la ricorrente vede frustrate le sue aspettative lavorative in ordine alla stabilizzazione del posto di lavoro. L'interesse della ricorrente, dunque, è di fondamentale importanza per assicurare a sé e alla propria famiglia un sostentamento economico ed un'esistenza libera e dignitosa. Al suddetto pregiudizio può ovviarsi **ammettendo la ricorrente, anche con riserva e previa sospensione della sua inidoneità, a ripetere dinnanzi ad una diversa Commissione esaminatrice la prova orale del concorso per l'accesso alla classe di concorso AB25-LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE).**

Dunque, la ricorrente chiede all'Ill.mo Tar del Lazio adito l'emanazione di un provvedimento cautelare che sospenda l'illegittima bocciatura e la ammetta a sostenere una nuova prova orale, chiedendo, altresì, all'Ill.mo Collegio adito di ordinare all'amministrazione di indire tale nuova prova orale, da espletarsi necessariamente innanzi ad una diversa commissione esaminatrice.

Per tutti questi motivi, gli Avv.ti Fernando Gallone e Iole Urso, in qualità di difensori della suindicata ricorrente, chiedono che

P.Q.M.

l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio adito Voglia, previa emanazione della suindicata misura cautelare

- Annullare gli impugnati atti e provvedimenti relativi allo svolgimento della prova orale della ricorrente, relativamente alla classe di concorso AB25-LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE), laddove assegnano alla ricorrente il punteggio di non idoneità pari a 57/100

- Accogliere nel merito il ricorso introduttivo e, conseguentemente, annullare gli impugnati provvedimenti, nonché ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi, e, per l'effetto, consentire alla ricorrente di ripetere la prova orale per l'accesso alla classe di concorso AB25-LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE) dinnanzi a una diversa commissione;

- Con vittoria di spese legali e compensi professionali del grado di giudizio, da distrarsi in favore degli antistatari procuratori costituiti.

Si dichiara, ai fini del pagamento del contributo unificato, che il valore della presente controversia è indeterminabile, e vertendo in materia di pubblico impiego, si versa un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Roma, 01 ottobre 2022

Avv. Fernando Gallone

Avv. Iole Urso